

**STATUTO DELLA SOCIETA' MISTA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E PRIVATA DENOMINATA**  
**\_\_\_\_\_ S.p.A.**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

- 1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, una società per azioni denominata \_\_\_\_\_ S.p.a. (la "**Società**"), per la realizzazione, gestione e utilizzo di una infrastruttura tecnologica di innovazione nazionale in rete volta alla simulazione e al monitoraggio del sistema energetico nell'ambito del progetto "*National Innovation Infrastructure Network for the simulation and monitoring of the energy system – IRSME*" (il "**Progetto**"), proposto dal Politecnico di Torino (C.F. 00518460019) e cofinanziato dal Ministero dell'Università e della ricerca a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 3.1. "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione".
- 1.2 In particolare, la Società ha ad oggetto la realizzazione di una piattaforma informatica multi-sito per collegare, sulla rete nazionale della ricerca GARR, laboratori nazionali (esistenti e nuovi), al fine di effettuare la simulazione, la prototipazione e la sperimentazione di sistemi energetici.

La Società potrà:

- promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, alla gestione e vendita della piattaforma informatica multi-sito (cosiddetta "Infrastruttura distribuita") da installarsi presso i laboratori messi a disposizione dai soggetti interessati e dislocati presso le proprie sedi;
- compiere ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione necessarie od utili per il conseguimento dell'attività di cui sopra, ivi comprese le attività di studio, progettazione ed ogni altra attività strumentale da condurre in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, tanto italiane che estere, aventi oggetto analogo od affine o complementare all'attività di cui sopra;
- prestare, senza carattere di professionalità, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi;
- eseguire qualsiasi attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e/o finanziaria (con la precisazione che questa non potrà essere

- svolta nei confronti del pubblico),  
il tutto purché espressione di attività strumentale accessoria connessa, necessaria o utile alla realizzazione all'attività di cui al presente Articolo 1.2 e che tali attività non dovranno avere carattere prevalente rispetto all'oggetto sociale.
- 1.3 La Società ha sede in Torino all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nello stesso Comune e di istituire e sopprimere unità locali operative quali filiali od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.
- 1.4 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2041 e potrà essere prorogata attraverso deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso a tale delibera.
- 1.5 Il domicilio dei soci, il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, sono quelli che risultano dal Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 2 – CAPITALE SOCIALE – CATEGORIE DI AZIONI – FINANZIAMENTI SOCI

- 2.1 Il capitale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni nominative da nominali Euro 1,00 (uno/00) cadauna, di cui n. \_\_\_\_\_ azioni di categoria A e n. \_\_\_\_\_ azioni di categoria B.
- 2.2 Il capitale potrà essere aumentato a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) o a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) anche a favore di terzi con limitazione ovvero esclusione del diritto di opzione.
- 2.3 Le azioni della Società sono di due categorie, che attribuiscono uguali diritti ai loro possessori ad eccezione di quanto diversamente previsto nel presente statuto:
- le azioni di categoria A ("**Azioni di Categoria A**"), che possono essere sottoscritte unicamente dai seguenti enti: Politecnico di Torino ("**Socio Pubblico Costituente**"), altre Università ("Soggetto Pubblico in senso proprio") e altri Soggetti Pubblici (che insieme al Socio Pubblico Costituente e al Soggetto Pubblico in senso proprio sono anche denominati "**Soggetti in forma Pubblica**"); e
  - le azioni di categoria B ("**Azioni di Categoria B**"), che possono essere sottoscritte unicamente da soggetti selezionati con la procedura di gara promossa dal Politecnico di Torino o con analoghe caratteristiche tecniche ed operative indicate nel bando di gara del Politecnico di Torino e solo previo espletamento di una procedura a evidenza pubblica

attraverso il quale sia selezionato il socio operativo/finanziario privato (**"Socio Operativo"** o **"Socio Privato"**).

- 2.4 Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in misura rilevante e comunque non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) da Soci Operativi titolari di Azioni di Categoria B; i trasferimenti e la sottoscrizione di nuove azioni che comportino modifiche al di sotto della percentuale minima delle citate Azioni di Categoria B saranno considerati, salvo quanto previsto all'Articolo 13, inefficaci nei confronti della Società.
- 2.5 Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente nella misura del 51% (cinquantuno per cento) delle Azioni di Categoria B, la Società si scioglierà a norma dell'articolo 2484 del Codice Civile; in tal caso gli effetti dello scioglimento si determineranno dalla data dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il venir meno della partecipazione prevalente.
- 2.6 La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo le norme definite dal Codice Civile.
- 2.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
- 2.8 I soci potranno eseguire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
- 2.9 Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e i versamenti dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.
- 2.10 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

### ARTICOLO 3 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI – DIRITTO DI PRELAZIONE

- 3.1 La clausola contenuta nel presente Articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.
- 3.2 Le azioni della Società non possono essere trasferite per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di costituzione della Società.
- 3.3 Le Azioni di Categoria A sono cedibili a favore di soggetti terzi, in possesso di idonei requisiti, scelti, qualora siano soggetti privati, con procedura a evidenza

pubblica da indirsi di comune intesa tra la Società, il Socio Pubblico Costituente e, qualora siano titolari delle Azioni da vendere, i Soggetti Pubblici in senso proprio o i Soggetti in forma Pubblica. Le Azioni di Categoria B sono cedibili a favore di soggetti terzi, in possesso di idonei requisiti, scelti con procedura a evidenza pubblica da indirsi di comune intesa tra la Società, il Socio Pubblico Costituente e il Socio Privato titolare delle Azioni poste in vendita.

- 3.4 Ai fini del presente Articolo per trasferimento si intendono tutti i negozi di alienazione sia ove relativi al trasferimento di azioni sia ove relativi a trasferimenti di diritti di opzione. Oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, si intendono negozi di trasferimento i contratti di permuta, la costituzione di trusts, i contratti e/o atti di conferimento, dazione in pagamento e donazione, costituzione di diritti reali e qualsiasi altro negozio che trasferisca il diritto di voto.
- 3.5 In caso di trasferimento di Azioni, sia di Categoria A che di Categoria B, ovvero dei diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione propria da intendersi quale diritto ad essere preferiti a terzi a parità di condizioni economiche offerte.
- 3.6 Il socio che intende cedere le sue Azioni, o parte di esse, dovrà darne prontamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società che entro 8 (otto) giorni dovrà informare gli altri soci. Qualora la cessione debba avvenire, ai sensi del precedente Articolo 3.3, a seguito di procedura a evidenza pubblica, il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo all'esito provvisorio della stessa procedura, il cui bando, avviso o lettera di invito dovrà specificare l'esistenza del diritto di prelazione. In tali casi il diritto di prelazione potrà essere esercitato sul valore delle Azioni risultante dalla procedura a evidenza pubblica. Per le Azioni di Categoria A e per quelle di Categoria B il diritto di prelazione spetta, sempreché sia rispettato quanto previsto dal successivo Articolo 3.8, prima ai Soggetti in forma Pubblica e successivamente, nel caso in cui nessun Soggetto in forma Pubblica eserciti tale diritto, spetta ai Soci Privati al valore delle azioni determinato ai sensi del presente Articolo o, qualora non sia svolta una procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell'Articolo 13. Ciascun socio dovrà esercitare la prelazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di parità tra più Soci, tutti Pubblici o tutti Privati, la scelta del socio cui cedere le Azioni avverrà tramite sorteggio.
- 3.7 In caso di esercizio della prelazione da parte di soci titolari di Azioni di una categoria diversa da quella delle Azioni oggetto di trasferimento, le Azioni oggetto di prelazione si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria delle Azioni possedute dal socio che ha esercitato la

prelazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per dar corso alle suddette conversioni, tra cui il deposito nel Registro delle Imprese dello statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo numero di azioni delle due categorie e l'annotazione della conversione nel libro dei soci.

3.8 Resta fermo in ogni caso il vincolo previsto al precedente Articolo 2.4.

#### ARTICOLO 4 – ASSEMBLEE

- 4.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 4.2 L'assemblea deve essere convocata, nel rispetto della vigente normativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da due Consiglieri, anche su domanda dei soci. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 4.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2366 del Codice Civile. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e se l'adunanza si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima andasse deserta. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 4.4 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 4.5 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4.6 Nel caso di obbligo della redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4.7 Ogni Azione dà diritto ad un voto.
- 4.8 Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, che risultano tali per legge.
- 4.9 I soci, se impossibilitati ad intervenire personalmente, possono farsi rappresentare

per delega scritta conferita nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 5.1 L'assemblea dei soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente accerterà il diritto di intervenire all'assemblea e la validità delle deleghe, regolerà la discussione e stabilirà le modalità per la votazione. L'assemblea dei soci nominerà un segretario, anche non socio.
- 5.2 È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea dei soci si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicate le modalità mediante le quali è possibile accedere tramite il collegamento audio/video al luogo di tenuta dell'assemblea. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito di seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- 5.3 Il Presidente dell'assemblea dei soci procederà a far redigere il verbale dal quale risulterà lo svolgimento dell'assemblea, nonché le deliberazioni prese. Il verbale verrà trascritto nel libro dei verbali e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 5.4 Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

#### ARTICOLO 6 - ASSEMBLEE - QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

- 6.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 6.2, le deliberazioni dell'assemblea - sia in prima che in seconda convocazione - saranno validamente prese con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Sono fatte salve norme di legge che dispongano diversamente in modo inderogabile.
- 6.2 La presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci titolari di Azioni di Categoria A sono richiesti per la deliberazione sulle seguenti materie:
- a) modificazioni dello statuto;
  - b) aumenti del capitale sociale;
  - c) operazioni che comportano la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - d) anticipato scioglimento della Società;
  - e) nomina e sostituzione e poteri dei liquidatori.

#### ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE

- 7.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea, di cui la maggioranza (2 in caso di 3 membri o 3 in caso di 5 membri) su designazione dei soci titolari di Azioni di Categoria B. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dall'assemblea su proposta e con il voto favorevole della maggioranza dei soci titolari di Azioni di Categoria A.
- 7.2 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e non possono essere eletti per due trienni consecutivi.
- 7.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
- 7.4 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata, entro 30 (trenta) giorni, dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente Articolo 7, può nominare fra i suoi membri un Vicepresidente, esclusivamente con la funzione di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 8.2 Il Consiglio si riunisce sia presso la sede sociale, sia altrove purché in Italia.
- 8.3 8.3 Le riunioni del Consiglio saranno convocate dal Presidente o dal Vicepresidente ogni qualvolta lo riterrà necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità per la convocazione delle riunioni del Consiglio potranno essere delegate per conto del Presidente o del Vicepresidente ad altro consigliere.
- 8.4 La convocazione delle riunioni del Consiglio sarà fatta con lettera raccomandata o PEC da spedirsi a ciascun Consigliere almeno tre (3) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo fisico o virtuale dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e se la riunione si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In ogni caso, anche se le

formalità di cui sopra non saranno osservate, la riunione del Consiglio sarà valida qualora vi partecipino tutti i Consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 8.5 Le riunioni del Consiglio saranno considerate valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 8.6 Salvo quanto previsto all'Articolo 9.2, le deliberazioni del Consiglio sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione.
- 8.7 Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere riportate in verbali trascritti nel libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I verbali trascritti nel libro verbali delle riunioni del Consiglio saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal segretario designato per la medesima.
- 8.8 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati le modalità mediante le quali è possibile accedere tramite il collegamento audio/video al luogo di tenuta della riunione. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poter trasmettere.

#### ARTICOLO 9 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 9.1 La gestione della Società spetta al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
- 9.2 Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, fermo restando che non sono delegabili e dovranno essere assunte con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni concernenti:
- (a) la nomina o la revoca dell'Amministratore Delegato;
  - (b) l'approvazione di piani strategici, budget, piani di investimento e linee guida in materia di approvvigionamenti;
  - (c) l'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci;
  - (d) l'acquisto, la vendita, la permuta, il conferimento ed in genere gli atti di trasferimento di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili;
  - (e) la sottoscrizione di partecipazioni;
  - (f) gli investimenti non previsti nei piani strategici e nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o

unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di spesa superiori a euro \_\_\_\_\_;

(g) l'assunzione di finanziamenti che comportino da soli o unitamente ad altri finanziamenti, esborsi e/o impegni superiori ad euro \_\_\_\_\_;

(h) la concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 del Codice Civile;

(i) le delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila);

(l) i contratti tra la Società e uno dei Soci Operativi ovvero con una società facente parte del gruppo di appartenenza dei medesimi;

(m) l'approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi incluso il personale dirigente, dell'organigramma aziendale (contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello), e il licenziamento del personale dirigenziale;

(n) il conferimento di deleghe ad uno o più Amministratori.

#### ARTICOLO 10 – LEGALE RAPPRESENTANZA

- 10.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ovvero ai consiglieri investiti di deleghe nei limiti delle deleghe ad essi conferiti.
- 10.2 Possono essere nominati institori e/o procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 10.3 La rappresentanza della Società in caso di liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### ARTICOLO 11 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

- 11.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. Tale ammontare, nella sua totalità, sarà definito, in conformità alla normativa vigente e in quel momento applicabile, di volta in volta, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
- 11.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 11.3 È fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 12 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- 12.1 L'assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
- 12.2 Il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente saranno nominati su proposta e con il voto favorevole della maggioranza dei soci titolari di Azioni di Categoria A. Gli altri due membri effettivi e il secondo supplente saranno nominati su proposta e con il voto favorevole della maggioranza dei soci titolari di Azioni di Categoria B.
- 12.3 I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
- 12.4 I doveri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.
- 12.5 L'assemblea che nomina il Collegio Sindacale determina, in conformità alla normativa vigente e in quel momento applicabile, il compenso onnicomprensivo spettante per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
- 12.6 Salvo che sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, ovvero che l'assemblea dei soci disponga in maniera diversa, il Collegio Sindacale svolge inoltre l'attività di revisione legale dei conti ed in tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 12.7 È fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale o a chi esercita la revisione legale dei conti, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 13 - RECESSO E RISCATTO

- 13.1 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 13.2 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se

- entro 90 (novanta) giorni la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 13.3 Qualora il recesso venga esercitato da un Socio Operativo titolare di Azioni di Categoria B e sia necessario procedere alla sostituzione con altro Socio Privato, il Socio Pubblico Costituente, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della raccomandata ovvero della comunicazione effettuata con posta elettronica certificata, provvederà a indire una procedura a evidenza pubblica secondo la normativa vigente.
- 13.4 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo Articolo 13.5.
- 13.5 Il valore di liquidazione delle azioni dei soci recedenti è determinato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto del loro valore di mercato e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di una partecipazione societaria. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere a norma dell'articolo 2437-ter del Codice Civile apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
- 13.6 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 13.5 nei 15 (quindici) giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.
- 13.7 In caso di contestazione del valore di liquidazione determinato dal Consiglio di Amministrazione da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile. Le spese e gli oneri relativi all'intervento del terzo esperto così designato sono a carico del socio o dei soci che hanno esercitato il recesso.
- 13.8 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437 quater del Codice Civile; il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società, salvo venga deliberato lo scioglimento della Società.

- 13.9 Inoltre, il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'articolo 2437 sexies del Codice Civile spetta ai Soggetti in forma Pubblica nei confronti del/i Socio/i Privato/i, secondo le norme che seguono.
- 13.10 Il diritto di riscatto può essere esercitato dai soci Titolari di Azioni di Categoria A (o da alcuni di essi soltanto).
- 13.11 Nel caso di esercizio del riscatto il Socio Titolare delle Azioni di Categoria B ha l'obbligo di cedere le proprie azioni ai soci Titolari di Categoria A (o ad alcuni di essi, secondo le determinazioni dei Soggetti in forma Pubblica), ovvero su loro richiesta al nuovo Socio Privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta secondo la normativa di volta in volta vigente.
- 13.12 Nei casi di esercizio del diritto di riscatto ex articolo 2437 sexies del Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni del socio titolare delle Azioni di Categoria B è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi degli articoli 2437 ter e 2437 quater Codice Civile.
- 13.13 Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 3.6 e 3.7.

#### ARTICOLO 14 - BILANCIO ED UTILI

- 14.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.
- 14.3 Sugli utili netti risultanti dal bilancio verrà dedotto il 5% (cinque per cento) da accantonare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.
- 14.4 Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2433-bis del Codice Civile la Società può distribuire acconti sui dividendi.

#### ARTICOLO 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- 15.2 In caso di scioglimento della Società si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile e l'attivo residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione dovrà essere ripartito *pari passu* tra tutti i Soci, pro-quota proporzionalmente alla percentuale di partecipazione sociale da essi detenuta

nel capitale della Società.

#### ARTICOLO 16 – COMITATO SCIENTIFICO

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato scientifico ("**Comitato Scientifico**") con membri di comprovata esperienza e competenza tecnico-scientifica nel settore di interesse della Società. La maggioranza dei membri verrà selezionata da una lista presentata di comune intesa tra il Socio Pubblico Costituente e, qualora esistenti, i Soggetti Pubblici in senso proprio. La restante parte sarà selezionata da una lista presentata dal/i Socio/i Privato/i.
- 16.2 Il Comitato Scientifico è composto da almeno \_\_ (\_\_) membri. Le funzioni di coordinatore del Comitato Scientifico verranno svolte da un componente individuato dal Comitato Scientifico stesso all'atto del primo insediamento.
- 16.3 I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e la carica può essere rinnovata.
- 16.4 Il Comitato Scientifico è responsabile della direzione scientifica del Progetto e della sua gestione. Gli indirizzi tecnico-scientifici del Comitato Scientifico saranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la definizione degli obiettivi e delle linee guida operative.
- 16.5 Il Comitato Scientifico ha, inoltre, il compito di analizzare, fornire pareri vincolanti e contribuire alla individuazione delle linee scientifiche di indirizzo della Società da proporre al Consiglio di Amministrazione.
- 16.6 Il Comitato Scientifico inoltre:
- a) verifica, con cadenza almeno semestrale lo stato di attuazione del Progetto annotando prescrizioni ed azioni di miglioramento, redigendo contestualmente un rapporto intermedio sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
  - b) elabora una relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre per approvazione del Consiglio di Amministrazione e da allegare, nella sua forma definitiva, alla relazione annuale all'assemblea.
- 16.7 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio coordinatore, secondo le modalità già definite dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
- 16.8 Ai componenti del Comitato Scientifico non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, a esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.
- 16.9 La costituzione del Comitato Scientifico non comporta istituzione di organo sociale diverso da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, trattandosi di organo con funzioni esclusivamente consultive e con competenze prettamente tecnico-scientifiche.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le società per azioni nonché all'articolo 17 del D.lgs. 175 del 2016.

SCHEMA